Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — ROMA - Sabato, 22 novembre 1930 - ANNO IX — Numero 272

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. ; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso V. Emanuele n. 335; F. Ciuni, Piazza Verdi n. 463. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internaz., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti via F. Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stab. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internaz., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Emanuele n. 82. — **Trento:** M. Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle. 533. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna**, via Milazzo, 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, via del Pozzetto, 118; **Torino**, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1780.**

REGIO DECRETO 28 agosto 1930, n. 1436.

Autorizzazione al comune di Cavazuccherina a modificare la propria denominazione in quella di « Iesolo ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 28 ottobre 1929, con cui il podestà di Cavazuccherina, in esecuzione della propria deliberazione 26 ottobre 1929, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in quella di « Iesolo »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Venezia con la deliberazione 12 febbraio 1930;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, e la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Cavazuccherina, in provincia di Venezia, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Iesolo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 302, *foglio* 20. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1781.**

REGIO DECRETO 9 ottobre 1930, n. 1437.

Autorizzazione al comune di Vigodarzere a trasferire la sede municipale dalla frazione Saletto a quella di Vigodarzere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda con cui il podestà di Vigodarzere, in esecuzione della deliberazione 30 agosto 1930, chiede l'autorizzazione a trasferire la sede municipale dalla frazione Saletto a quella di Vigodarzere;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Padova in seduta 24 gennaio 1930;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926,

n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1970, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, e la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Vigodarzere, in provincia di Padova, è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla frazione Saletto a quella di Vigodarzere.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1930 - Anno IX
Atti del Governo, registro 302, foglio 21. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1782.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 settembre 1930, n. 1458.

Modificazioni al R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 868, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 868, portante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate;

Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1930, n. 774, per l'abolizione dei calmieri;

Considerato che con l'abolizione dei calmieri viene a mancare la ragione fondamentale per la classificazione delle carni in distinte qualità, agli effetti della determinazione dei prezzi;

Ritenuta la necessità a garanzia del consumatore, di contraddistinguere le carni messe in commercio per la minuta vendita, a seconda della specie e della categoria degli animali da cui provengono;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto, per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel R. decreto 19 maggio 1927, n. 868, relative alla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.

Art. 2.

E fatto obbligo ai Comuni di disporre che le carni macellate fresche siano contraddistinte, oltrechè dal bollo sanitario, prescritto dal regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni 20 dicembre 1928, n. 3298, da altro bollo speciale portante per esteso, per le singole specie, la indicazione della categoria degli animali da cui le carni provengono, e cioè:

a) *per i bovini*: vitello, vitellone, manzo, bue, vacca, toro;
b) *per i bufalini*: bufalo, annutolo;
c) *per gli equini*: (categoria unica) equino;
d) *per i suini*: suino (maschi e femmine castrate), scrofa, verro;
e) *per gli ovini*: agnello, castrato, montone, pecora;
f) *per i caprini*: capretto, capra, becco.

Art. 3.

E' data facoltà ai Comuni, previa autorizzazione del Ministero delle corporazioni, di apportare alle denominazioni delle categorie, di cui al precedente articolo, le variazioni ritenute necessarie per uniformarle a quelle localmente in uso.

Art. 4.

Nello stesso spaccio non si possono vendere che le carni di una data specie di animali. L'autorità comunale potrà, però, qualora particolari esigenze locali lo reclamino, concedere permessi speciali per la vendita cumulativa delle carni appartenenti alle diverse specie animali, escluse le equine che debbono essere sempre vendute in spacci a parte.

Art. 5.

La bollatura relativa alla distinzione per categoria, di cui al precedente art. 2, non è applicabile alle carni congelate. Dette carni debbono però essere vendute in spacci speciali e distinti da quelli in cui si vendono le carni fresche.

Art. 6.

Gli esercizi di vendita al pubblico delle carni fresche e di quelle congelate debbono essere contraddistinti con insegne o tabelle, esterne ed interne, ben visibili, che indichino in maniera precisa la specie o le specie animali per le cui carni è autorizzata la vendita.

Art. 7.

Le autorità comunali sorveglieranno che la vendita delle varie specie e categorie di carni sia effettuata in conformità delle norme contenute nei precedenti articoli, promuovendo ed applicando le sanzioni di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, e al decreto Ministeriale 31 dicembre 1926, portanti la revoca della licenza di esercizio e l'incameramento della cauzione, quando risulti che gli esercenti non adempiano agli obblighi portati dal presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI — ACERBO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1930 - Anno IX
Atti del Governo, registro 302, *foglio* 42. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1783.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1464.

Costituzione, con sede in Verona, di un Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda del podestà del comune di Verona in data 23 gennaio 1930, diretta ad ottenere che le manifestazioni che vanno sotto il nome di « Fiera cavalli di Verona » e di « Mostra nazionale agricola di Verona », quest'ultima riconosciuta con R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, vengano erette in un unico ente morale con la denominazione « Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli », avente per iscopo la prosecuzione ed attuazione delle due manifestazioni anzidette, nonchè la costituzione di una mostra permanente, comprendente anche i servizi ausiliari di prodotti orto-frutticoli e, in genere, del commercio di esportazione agraria ed alimentare;

Viste le deliberazioni 17 ottobre 1929, 10 dicembre 1929 e 18 gennaio 1930 del comune di Verona; 26 novembre 1929 della provincia di Verona; 19 luglio 1929 del Consiglio provinciale dell'economia di Verona; 19 dicembre 1929 della Banca mutua popolare di Verona; 6 novembre 1929 dei « Magazzini generali di Verona » e 30 luglio 1929 della Cassa di risparmio di Verona e Vicenza; deliberazioni riguardanti la partecipazione dei suddetti Istituti alla costituzione dell'Ente;

Ritenuta l'opportunità dell'erezione in un unico ente morale, delle Fiere di cui trattasi, date le finalità dell'Ente stesso ed i mezzi di cui può disporre;

Visto lo statuto organico presentato per regolare la nuova istituzione;

Visto l'art. 2 del Codice civile ed il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, da ritenersi qui integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito, con sede in Verona, un Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico dell'Ente, composto di n. 29 articoli, e di una disposizione transitoria, con la sostituzione della seguente dizione a quella della lettera *c*) dell'art. 6: « con i contributi annuali a fondo perduto degli enti pubblici e dei privati ».

Tale statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1930 - Anno IX
Atti del Governo, registro 302, *foglio* 48. — MANCINI.

Statuto dell'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli, con sede in Verona.

Art. 1.

E' costituito in Verona un Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli.

Art. 2.

L'Ente curando la prosecuzione della Mostra nazionale agricola di Verona, riconosciuta con R. decreto-legge 7 aprile 1927-V, n. 515, e della Fiera cavalli di Verona ha per iscopo:

l'impianto e l'esercizio di fiere dirette a favorire lo sviluppo e il perfezionamento dell'agricoltura nazionale e dei traffici ad essa inerenti;

la prosecuzione della tradizionale Fiera cavalli;

la promozione e l'attuazione, anche in partecipazione con altri enti, di tutte quelle manifestazioni e di tutti quegli altri servizi che possono collegarsi all'attività suddetta;

la costituzione di una Mostra permanente comprendente anche i servizi ausiliari, di prodotti orto-frutticoli e in genere del commercio di esportazione agraria e alimentare italiano allo scopo di creare un centro di contrattazione e una base campionaria per lo sviluppo del commercio interno e dell'esportazione agraria italiana;

l'esplicazione di quelle iniziative che il comune di Verona creda opportuno affidargli allo scopo di accrescere il decoro cittadino e di contribuire allo sviluppo del traffico nazionale.

Art. 3.

Partecipano alla costituzione dell'Ente autonomo, il comune di Verona, la provincia di Verona, il Consiglio provinciale dell'economia di Verona, la Cassa di risparmio di Verona e Vicenza, la Banca mutua popolare di Verona e l'Ente autonomo per i magazzini generali di Verona.

Art. 4.

A tali Enti può aggiungersi in qualsiasi momento col titolo di « *fondatore* » qualunque ente morale o pubblico, che conferisca al capitale dell'Ente una quota non inferiore di L. 50.000 che potrà essere versata in una o più annualità.

Verrà considerato « *sostenitore* » qualsiasi ente, associazione o persona che contribuisca annualmente alle spese di esercizio dell'Ente Fiera con la somma non inferiore alle L. 10.000.

Sono egualmente ammessi a partecipare all'Ente in qualità di « *aderenti perpetui* » le società, associazioni e privati che versino una volta tanto una somma di almeno L. 5000. Le società, associazioni e privati che versino all'Ente una quota minima annuale di L. 500 con impegno non inferiore ad un quadriennio sono pure ammesse a far parte dell'Ente lo stesso nella qualifica di « *aderenti effettivi* ».

Art. 5.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dagli immobili ceduti dal comune di Verona;

b) dalle seguenti quote di compartecipazione, il cui versamento potrà essere fatto in una o più annualità:

Provincia di Verona	L.	50.000
Consiglio provinciale dell'economia	»	50.000
Cassa di risparmio di Verona e Vicenza	»	100.000
Banca mutua popolare di Verona	»	50.000
Ente autonomo magazzini generali Verona	»	50.000

c) dall'attività netta risultante dalla precedente gestione della Mostra nazionale agricola e della Fiera cavalli di Verona, secondo il bilancio di liquidazione firmato dal commissario, delegato a detta gestione dal comune di Verona;

d) dai contributi degli enti fondatori e degli aderenti perpetui;

e) dalla quota parte di attività nette di esercizio secondo quanto dispone il successivo art. 27.

Art. 6.

Alle spese per il funzionamento dell'Ente si provvede oltre che con le rendite nette del patrimonio:

a) con le quote dei sostenitori e degli aderenti effettivi;

b) con il ricavo dei fitti degli spazi e di ogni altra concessione;

c) con i contributi annuali a fondo perduto degli enti pubblici e di privati;

d) con i proventi dei biglietti di entrata, della pubblicità;

e) con donazioni, legati, erogazioni, e qualsiasi altra forma di contributo.

Art. 7.

La responsabilità degli enti fondatori, nonchè dei sostenitori o degli aderenti, sia perpetui che effettivi, per ogni effetto di legge, s'intende limitata all'ammontare delle quote rispettivamente versate, escluso ogni vincolo di solidarietà.

Art. 8.

L'Ente è retto da un Consiglio generale ed è amministrato da un Comitato esecutivo.

Art. 9.

Il Consiglio generale è composto come segue:

a) da quattro membri designati dalle competenti Amministrazioni dello Stato e precisamente:

uno dal Ministero dell'agricoltura e foreste,
uno dal Ministero delle corporazioni,
uno dal Ministero delle finanze,
uno dal Ministero delle comunicazioni;

b) da cinque membri in rappresentanza del comune di Verona;

c) da due membri in rappresentanza della provincia di Verona;

d) da due membri in rappresentanza del Consiglio provinciale dell'economia di Verona;

e) da un membro in rappresentanza della Cassa di risparmio di Verona e di Vicenza;

f) da un membro in rappresentanza della Banca mutua popolare di Verona;

g) da un membro in rappresentanza dell'Ente autonomo per i magazzini generali di Verona;

h) da un membro rappresentante di ciascun altro ente fondatore;

i) da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a dieci, designati dal comune di Verona in modo che sieno presenti nel Consiglio generale dell'Ente i rappresentanti dei sostenitori dell'Ente medesimo nonchè quelle istituzioni, quegli enti e quei privati, che più direttamente sono interessati alla Fiera e che tecnicamente o moralmente possono giovare allo sviluppo ed al prestigio delle sue manifestazioni.

I consiglieri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) durano in carica due anni, quelli di cui alla lettera *i*) un anno. Tutti i membri del Consiglio prestano l'opera loro gratuitamente e possono essere riconfermati.

Qualora il numero dei consiglieri si trovi ridotto ad un terzo, si dovranno ritenere decaduti anche gli altri componenti e dovrà provvedersi alla nomina di una nuova Amministrazione, secondo il disposto dell'art. 29.

Art. 10.

Il presidente del Consiglio generale è nominato dal comune di Verona che lo sceglierà fra i membri di cui alla lettera *b*) del precedente art. 9 sentito il parere della provincia di Verona e del Consiglio provinciale dell'economia di Verona.

Il presidente è inoltre presidente del Comitato esecutivo, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 11.

Il Consiglio generale ha i poteri necessari per l'attuazione degli scopi dell'Ente e ne determina le direttive adottando i provvedimenti all'uopo occorrenti.

E' di sua spettanza la nomina del Comitato esecutivo di cui all'art. 16 e di un vice presidente che dura in carica un anno e che può essere rieleggibile. Esso inoltre provvede all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Il Consiglio generale si aduna di regola al principio di ogni semestre, ed in via straordinaria, ad iniziativa del presidente o di chi lo sostituisce oppure dietro richiesta del Comitato esecutivo o di almeno cinque consiglieri.

Art. 12.

Le sedute di prima convocazione del Consiglio generale sono valide quando siano presenti la metà più uno dei consiglieri; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei consiglieri presenti. La seconda convocazione seguirà ad un'ora di distanza dalla prima.

Un consigliere può rappresentare con regolare delega un altro consigliere.

Art. 13.

Tutte le deliberazioni, sia di prima, sia di seconda convocazione, sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale quello di chi presiede la seduta.

Art. 14.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente ed in tale sua veste ha la facoltà di firmare, quietanzare, eseguire pagamenti e compiere qualsiasi altra operazione di ordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fà le veci il vice presidente; ed in mancanza dell'uno o dell'altro il consigliere più anziano.

Art. 15.

Il riconoscimento della validità delle adunanze del Consiglio generale è fatto da chi le presiede e le deliberazioni sono constatate mediante verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 16.

L'ordinaria gestione e il funzionamento interno dell'Ente e delle organizzazioni accessorie, secondo le direttive del Consiglio generale, spettano ad un Comitato esecutivo, composto dal presidente, dal vice presidente del Consiglio generale, da altri tre membri scelti dal Consiglio stesso fra i rappresentanti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*), dell'art. 9.

I membri del Comitato esecutivo, ad eccezione del presidente del Consiglio, che funziona da presidente del Comitato stesso, e che dura in carica per tutto il periodo della sua elezione, vengono eletti per il periodo di un anno, ma sono rieleggibili.

Art. 17.

Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide quando ad esse partecipa la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità ha la prevalenza il voto di chi presiede le riunioni.

Il Comitato si adunerà tutte le volte che il presidente dello stesso lo riterrà opportuno, o quando ne facciano domanda almeno due membri.

Art. 18.

Il presidente del Comitato esecutivo rappresenta il Comitato stesso, ed, in unione al segretario generale, ha la firma degli atti. In mancanza od in assenza del presidente, esso viene sostituito dal vice presidente e da altri membri del Comitato esecutivo per ordine di anzianità di età.

Le singole funzioni potranno pure, in tutto o in parte, essere delegate ad altri membri del Comitato esecutivo.

Art. 19.

Il Comitato esecutivo potrà costituire commissioni e designare una o più persona per l'espletamento di organizzazioni necessarie dell'attività dell'Ente.

Art. 20.

Il segretario generale è nominato dal Comitato esecutivo. Egli è capo del personale e cura l'osservanza e la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale e del Comitato esecutivo. Di entrambi i Corpi egli funziona da segretario.

Art. 21.

I verbali del Comitato esecutivo sono firmati dal presidente e dal segretario o da chi, in loro mancanza, li sostituisce.

Art. 22.

Il servizio gratuito di tesoreria dell'Ente viene assunto dalla Cassa di risparmio di Verona e Vicenza e dalla Banca mutua popolare di Verona.

Art. 23.

Il controllo della gestione amministrativa è delegato ad un collegio di vigilanza che ne riferisce al Consiglio generale. Le sue attribuzioni sono quelle indicate nell'art. 184 del vigente Codice di commercio, in quanto non siano modificate dal presente statuto.

Art. 24.

Il Collegio di vigilanza ha la facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio generale e del Comitato esecutivo. I membri del Collegio di vigilanza prestano la loro opera gratuitamente.

Art. 25.

Il Collegio di vigilanza dura in carica un anno ed è composto di tre membri nominati, due dal Regio prefetto di Verona ed uno dal comune di Verona.

Art. 26.

L'esercizio finanziario dell'Ente comincia col 1° maggio e termina col 30 aprile successivo.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Comitato esecutivo deve presentare al Consiglio generale il bilancio per l'esercizio passato ed un preventivo per il nuovo esercizio.

I conti consuntivi devono essere preventivamente esaminati dal Collegio di vigilanza e corredati da una sua relazione.

Art. 27.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio saranno devolute:

il 30 % in aumento del patrimonio;
il 60 % per la costituzione della riserva;
il 10 % a disposizione del Consiglio generale.

Art. 28.

L'Ente potrà in qualunque momento sciogliersi o ridurre il patrimonio con una speciale deliberazione del Consiglio generale, con i voti favorevoli di almeno due terzi degli effettivi componenti del Consiglio stesso.

Nel primo caso il patrimonio passerà al comune di Verona, il quale ha diritto di far propri od in parte i beni immobili o mobili dell'Ente sostituendosi a questo, completamente o in proporzione del valore dei beni acquistati, nella corresponsione di quanto è dovuto agli enti compartecipanti e fondatori ed agli aderenti perpetui in relazione al patrimonio dell'Ente al momento dello scioglimento, il cui valore sarà in tal caso determinato dallo stesso Consiglio generale e non potrà in ogni caso superare l'importo delle rispettive quote di partecipazione sopraindicate, oltre gli interessi.

E' data facoltà a ciascuno degli enti fondatori, dopo perduta la metà del patrimonio, di chiedere ed ottenere lo scioglimento dell'Ente.

Art. 29.

Nel caso che vengano a mancare gli organi rappresentativi ed esecutivi dell'Ente, le funzioni degli stessi saranno straordinariamente assunti dal podestà di Verona.

Disposizioni transitorie.

Tutte le facoltà del Consiglio generale e del Comitato esecutivo sono provvisoriamente demandate ad un commissario generale nominato dal podestà di Verona.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1784.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1930, n. 1465.

Modifiche al testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visto il R. decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, contenente modifiche al testo unico predetto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune modifiche alle disposizioni che regolano la riscossione delle imposte dirette;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno e col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ultimi due comma dell'art. 22 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte 17 ottobre 1922, n. 1401, sono sostituiti dai seguenti:

« Per la notificazione delle cartelle e di avvisi può valersi di messi notificatori autorizzati dall'intendente di finanza. Nei Comuni non capoluoghi di mandamento può altresì valersi per le notificazioni stesse del messo comunale o dell'usciere di conciliazione, previa, per questo ultimo, autorizzazione del pretore.

« L'esattore può revocare la nomina dei propri ufficiali e messi, salvo all'impiegato il diritto di ricorso di cui all'articolo 111, e per giustificati motivi possono il procuratore del Re, l'intendente di finanza ed il pretore, ritirare la loro autorizzazione ».

Art. 2.

I comma 1 e 2 dell'art. 24 del testo unico predetto sono sostituiti dai seguenti:

« Salvo eccezioni stabilite da leggi speciali, entro il decimo giorno del mese anteriore a quello di scadenza di una delle suddette rate i podestà pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti resi esecutori a norma del precedente art. 5, ricordando ai contribuenti stessi l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze e le sanzioni nelle quali incorrono i morosi.

« I ruoli suppletivi si pubblicano rispettivamente entro il decimo giorno dei mesi di gennaio e di luglio ».

Tra i comma 2 e 3 è inserito il seguente:

« La pubblicazione dei ruoli è fatta per otto giorni consecutivi e la loro consegna agli esattori ha luogo 30 giorni prima della scadenza della prima rata. I ruoli consegnati con ritardo vanno in riscossione, sempre quando l'intendente di finanza ne riconosca la necessità, con la rata successiva, alla scadenza della quale i contribuenti sono tenuti a pagare la prima rata unitamente alla seconda ».

Dopo l'ultimo comma si aggiunge il seguente:

« Fermo il disposto del successivo art. 43, i nuovi proprietari o possessori degli immobili rispondono solidalmente con i precedenti proprietari o possessori dell'imposta gravante sugli immobili stessi, inscritta a ruolo a nome di questi ultimi, per il periodo posteriore alla data del titolo che serve di base alla voltura catastale a loro nome ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 25 è sostituito dal seguente:

« Gli esattori dovranno, almeno dodici giorni prima dell'ultimo giorno utile pel pagamento della prima rata successiva alla data di ricevimento dei ruoli, notificare a ciascun contribuente, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, una cartella nella quale sarà indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata ».

Tra i comma 1 e 2 è inserito il seguente:

« La cartella può anche essere notificata a mezzo posta raccomandata a carico dell'esattore ».

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

« Se tale obbligo non viene adempiuto nel detto termine, la indennità di mora a favore dell'esattore non sarà applicabile che per le rate scadute dopo trascorsi almeno dieci giorni dalla notificazione della cartella ».

Art. 4.

L'art. 27 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata di imposta dovuta, il contribuente che non la paghi o la paghi solamente in parte, è assoggettato, sulla somma non pagata, alla indennità di mora di centesimi sei per ogni lira del debito.

« L'indennità di mora viene ridotta da centesimi sei a centesimi due per ogni lira di debito quando il contribuente esegue il pagamento entro tre giorni successivi al termine stabilito nel precedente comma.

« Qualora l'ottavo giorno cada in giorno festivo il contribuente avrà anche facoltà di fare i pagamenti nel giorno successivo non festivo. Le indennità di mora cedono a beneficio dell'esattore.

« Il contribuente però non dovrà sottostare all'indennità di mora ove l'esattore od i collettori non abbiano ottemperato a quanto loro è prescritto negli articoli 25 e 26 e se non siano decorsi cinque giorni dalla notificazione dell'avviso di cui all'art. 31.

« La indennità di mora pel ritardo nel pagamento di imposte per le quali l'esattore abbia solo l'obbligo di versare le somme riscosse, va a beneficio dell'Ente cui è dovuta l'imposta ».

Art. 5.

L'art. 28 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Dei pagamenti fatti l'esattore rilascia quietanza al contribuente conservando la matrice o la copia nel modo indicato dal regolamento.

« Per rendere il servizio adeguato ai bisogni dei contribuenti l'intendente di finanza può sempre modificare l'orario

dell'esattoria e disporre l'apertura di nuovi sportelli a carico dell'esattore.

« Nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti è data facoltà ai contribuenti con debito fino a L. 5000 per rata di chiedere all'esattore di eseguire il pagamento a domicilio con le norme che saranno stabilite dal regolamento ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 30 del testo unico è sostituito dal seguente:

« L'esattore che imputa tali pagamenti nei suoi crediti privati, compresi tra questi i crediti per indennità di mora, diritti e spese o che si appropria più del dovuto è soggetto alle pene stabilite dal Codice penale, qualora abbia agito dolosamente e in ogni altro caso è soggetto alla pena pecuniaria fino al decuplo delle somme indebitamente imputate o riscosse ».

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 34 del testo unico è sostituito dal seguente:

« L'atto di pignoramento, redatto dall'ufficiale esattoriale, contiene il nome e cognome dell'esattore che procede all'esecuzione, del debitore, il titolo e l'ammontare del debito, la qualità, la quantità e il valore approssimativo degli oggetti oppignorati, il nome e cognome del depositario, e la intimazione al debitore che, trascorso il termine stabilito dall'art. 38, si procederà alla vendita degli oggetti pignorati al pubblico incanto ».

Tra i comma 1 e 2 è inserito il seguente:

« Il debitore ha facoltà di fare assistere all'atto di pignoramento due testimoni purchè la ricerca e la presentazione non ritardino l'esecuzione dell'atto stesso. I testimoni debbono avere i requisiti di cui all'art. 594 del Codice procedura civile e se è reclamata da essi un'indennità questa viene corrisposta dal debitore richiedente ».

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

« L'atto di pignoramento sarà sottoscritto dall'ufficiale esattoriale e dal depositario, oltre che dai testimoni se intervenuti ».

Art. 8.

L'art. 35 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Dell'avvenuto pignoramento l'ufficiale esattoriale dà anche notizia al podestà trasmettendogli copia dell'atto entro due giorni quando la notifica di cui all'ultimo comma dell'art. 34 non sia stata fatta al debitore in persona propria. Tale copia dovrà essere conservata per un periodo non inferiore a due anni.

« Appiè dell'atto di pignoramento viene nominato dal segretario comunale al momento della vendita uno stimatore se trattasi di oggetti d'oro e d'argento o di gioie, o per richiesta dell'esattore.

« L'ufficiale esattoriale che viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla pena pecuniaria fino a L. 50 e, in caso di nuova violazione, il podestà provoca dal procuratore del Re la revoca della autorizzazione ad esercitare le funzioni di ufficiale esattoriale ».

Art. 9.

I comma 2 e 3 dell'art. 37 del testo unico sono sostituiti dai seguenti:

« L'esattore ha bensì la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere anche sui mobili, sui crediti, sui fitti e pigioni indicati in questo articolo prima di passare alla esecuzione degli immobili.

« Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al contribuente si farà dall'ufficiale esattoriale mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'esattore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere, sino alla concorrenza delle somme dovute all'esattore; ove l'inquilino od affittuario non ottemperino all'ordine dell'esattore questi lo citerà dinanzi al pretore con le forme del 1° comma del presente articolo. Nel caso di dichiarazione positiva ed in mancanza di contestazione il pretore, in calce alla dichiarazione, confermerà l'ordine di pagamento che costituirà titolo esecutivo a tutti gli effetti. In ogni altro caso si osservano le disposizioni del Codice di procedura civile ».

Tra i comma 3 e 4 è inserito il seguente:

« Occorrendo procedere alla esecuzione contro l'inquilino o l'affittuario si osserveranno ugualmente le norme della procedura ordinaria, ma l'esattore potrà valersi dell'ufficiale esattoriale in luogo dell'ufficiale giudiziario ».

Art. 10.

Il comma 4 dell'art. 39 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Quando l'incanto vada deserto in tutto o in parte, o le offerte siano inferiori alla stima, si procederà a nuovo incanto nel quale gli oggetti oppignorati sono venduti al migliore offerente, ancorchè l'offerta sia inferiore alla stima. La seconda asta si può tenere in uno dei cinque giorni successivi non festivo, in luogo diverso da quello in cui si tenne la prima asta, con facoltà all'esattore di trasportare i mobili pignorati e di surrogare il depositario ».

Art. 11.

All'art. 47 del testo unico è aggiunto il seguente comma:

« Per i fabbricati non ancora inscritti in catasto viene indicato il reddito accertato agli effetti dell'imposta complementare ».

Art. 12.

I comma 1 e 2 dell'art. 63 del testo unico sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque, pretendendo aver diritto di proprietà od altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati o degli immobili posti in vendita voglia opporsi alla vendita e proporre la separazione a suo favore di quanto gli spetta, deve citare l'esattore e il debitore davanti al pretore.

« Il pretore secondo le circostanze può sospendere la vendita in pendenza del giudizio definitivo ordinando, se del caso, una congrua cauzione a carico del terzo reclamante e facendo luogo agli altri provvedimenti in conformità dell'art. 647 del Codice di procedura civile ».

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« Nella valutazione dei giusti motivi ai fini dell'applicazione del 2° comma dell'art. 370 del Codice di procedura civile il giudice potrà tener conto della necessità in cui, giusta le disposizioni del precedente comma, travavasi l'esattore di proseguire negli atti esecutivi ».

Art. 13.

Il comma 1 dell'art. 66 del testo unico è sostituito dal seguente:

« L'incaricato della esecuzione deve desistere da ogni atto ulteriore, sotto pena dei danni e delle spese, quando il debi-

tore od un terzo, prima che sia eseguita la vendita, faccia il pagamento dell'imposta dovuta e dei relativi accessori di spese e indennità di mora o la esibizione della quietanza rilasciata dall'esattore ».

Art. 14.

L'art. 67 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Chiunque voglia essere avvertito dall'esattore degli atti esecutivi che dal medesimo vengono promossi contro un contribuente, paga annualmente all'esattore lire cinque per ogni contribuente, indicando il nome del contribuente e il proprio domicilio, e l'esattore deve, con lettera raccomandata spedita per mezzo postale, porgergli avviso degli atti che va ad intraprendere, sotto pena del pagamento della somma di L. 200 a favore della parte interessata, oltre la rifusione dei danni ».

Art. 15.

All'art. 73 del testo unico è aggiunto il seguente comma:

« L'azione di risarcimento di danni contro l'esattore non può essere proposta dopo cinque anni dalla cessazione dei privilegi fiscali a favore dell'esattore stesso ».

Art. 16.

Il comma 3 dell'art. 75 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Deve adempiere senz'altro corrispettivo l'ufficio di cassiere della Provincia, quando vi sia nominato all'inizio dell'appalto. Se è richiesto posteriormente tale obbligo permane, ma può ottenere un compenso da pattuirsi con la Provincia. In caso di dissenso sull'ammontare di esso giudica insindacabilmente il prefetto ».

Art. 17.

Il comma 4 dell'art. 78 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 30 e quelle dell'art. 74 si applicano anche al ricevitore provinciale ».

Art. 18.

L'art. 81 del testo unico è sostituito dal seguente:

« In caso di ritardo l'esattore è assoggettato alla indennità di mora di centesimi sei per ogni lira della somma non versata, a favore del ricevitore o del Comune i quali possono procedere alla esecuzione contro di lui.

« Ai versamenti dell'esattore è applicabile il secondo comma dell'art. 27.

« Alla stessa indennità di mora è assoggettato pel ritardo nel pagamento dei mandati comunali sulle somme delle quali risponde a termine dell'articolo precedente, in favore del Comune, il quale può procedere alla esecuzione contro l'esattore ».

Art. 19.

L'art. 84 del testo unico è sostituito dal seguente:

« In caso di ritardo nel versamento nelle Casse erariali e provinciali, o di non estinzione dei mandati della Provincia quando ne sia incaricato, e nei limiti delle somme rispettivamente dovute, il ricevitore è assoggettato alla indennità di mora di centesimi sei per ogni lira di debito in favore del Governo o della Provincia, procedendosi ove occorra, dall'intendente di finanza o dal preside, alla esecuzione contro di esso ».

Art. 20.

L'art. 85 del testo unico è sostituito dal seguente:

« L'esattore e il ricevitore, nel pagare i mandati dei Comuni e delle Provincie, non possono valersi delle somme dovute al Governo per le imposte dirette.

« L'infrazione a tale disposizione è punita con la pena pecuniaria fino al decuplo della somma illegittimamente erogata.

« Le precedenti disposizioni si applicano anche, per l'esattore, alle somme dovute alla Provincia ».

Art. 21.

I comma 1 e 2 dell'art. 87 sono sostituiti dai seguenti:

« L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte o sovrimposte inscritte nei ruoli che non ha conseguito, purchè faccia constare:

o che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni mobili e immobili del debitore;

o che l'esecuzione è tornata inutile o insufficiente.

« In quest'ultimo caso l'esattore, per ottenere il rimborso, deve provare che la esecuzione fu regolarmente compiuta, entro sei mesi dalla scadenza della prima rata non pagata e fu ripetuta alla scadenza dell'ultima rata, se trattasi di esecuzione mobiliare, o entro dieci mesi dalla scadenza dell'ultima rata annuale, se trattasi di esecuzione sui beni immobili. Deve inoltre provare che l'esecuzione presso terzi fu iniziata nel termine di mesi quattro dal giorno in cui venne a conoscenza delle occorrenti notizie e che la sentenza venne eseguita nel termine stesso ».

Il penultimo comma è sostituito dal seguente:

« Qualora l'Amministrazione della finanza creda che il debitore inutilmente escusso possegga beni mobili od immobili li designerà all'esattore. Nel caso che tale designazione sia fatta dopo la presentazione della domanda di rimborso, l'esattore potrà ottenere uno sgravio provvisorio, che si scambierà in definitivo, non appena abbia fatto constare di avere escusso inutilmente tutti i beni a lui designati ».

Art. 22.

Il primo comma dell'art. 90 del testo unico è sostituito dal seguente:

« L'esattore ed il ricevitore che abbiano diritto a rimborso, a termine degli articoli precedenti, dovranno presentare le loro domande documentate all'ufficio delle imposte non oltre il dodicesimo mese da quello di scadenza della ultima rata ».

I comma 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« Allorchè il prezzo dell'immobile è soggetto alla graduatoria giusta l'art. 56, il rimborso si concede quando il procedimento è esaurito, ed il termine per la presentazione della domanda è di quattro mesi dal giorno in cui diventò definitiva la liquidazione dei crediti.

« Nel caso di esecuzione presso terzi, riuscita infruttuosa od insufficiente, l'esattore deve domandare il rimborso nel termine di quattro mesi dal giorno nel quale la procedura fu esaurita ».

Art. 23.

Il primo comma dell'art. 93 è sostituito dal seguente:

« L'esattore adempie l'ufficio di tesoreria del Comune, senza corrispettivo quando sia richiesto all'inizio della gestione. Se è richiesto posteriormente tale obbligo permane, ma può ottenere un compenso da pattuirsi col Comune. In caso di dissenso sull'ammontare di esso giudica insindaca-

bilmente il prefetto. L'esattore non è soggetto a visite di cassa se non nel caso di ritardo nei versamenti o per quella parte della sua gestione che si riferisce alla qualità di cassiere del Comune ».

Disposizioni transitorie.

Art. 24.

Per l'applicazione delle pene pecuniarie prevedute dalla presente legge, dal regolamento per l'esecuzione della legge medesima e dai capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie e delle esattorie, si osservano le norme della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo il comma 2° dell'art. 56. La legge suddetta, per quanto ha riferimento alla materia contemplata dalle disposizioni della presente legge entra in vigore contemporaneamente alle disposizioni medesime.

Tuttavia le pene pecuniarie sono applicate dal prefetto quando si tratti di violazioni inerenti alla riscossione dei tributi o di altre entrate delle Provincie, dei Comuni e di enti i quali siano posti sotto la tutela o la vigilanza del prefetto, o quando si tratti di inadempimento di alcuno degli obblighi che gli agenti della riscossione hanno verso le Provincie, i Comuni o gli enti predetti.

L'importo delle pene pecuniarie è devoluto allo Stato, salvo che si tratti di violazioni inerenti alla riscossione di tributi o di altre entrate delle Provincie e dei Comuni, nel qual caso è devoluto alle Provincie o ai Comuni medesimi.

E' ammesso il ricorso al Ministero delle finanze contro l'ordinanza dell'intendente o il provvedimento del prefetto, che abbia applicato nel complesso la pena pecuniaria in misura non inferiore a L. 500.

Art. 25.

Il Ministro per le finanze su richiesta degli appaltatori interessati può autorizzare l'adozione di sistemi diversi da quelli prescritti per le scritturazioni da compiere dagli esattori stessi in dipendenza della loro gestione o moduli di atti differenti da quelli attuali, quando ciò sia richiesto dalla applicazione di mezzi meccanici più moderni e più spediti, e restino sufficientemente garantiti la regolarità della gestione e gli interessi dei contribuenti.

Art. 26.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un nuovo testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette in sostituzione di quello approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, nel quale saranno incluse le disposizioni di legge in vigore, emanate successivamente al decreto stesso, nonchè quelle della legge presente.

Il Governo del Re, previo parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato è parimenti autorizzato ad introdurre nel regolamento per l'esecuzione delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 15 settembre 1923, n. 2090, le modificazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Nulla è innovato alla delegazione contenuta nell'art. 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 27.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, restando autorizzato il Ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 302, *foglio* 49. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1785.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1930, n. 1466.

Cessazione dalla carica degli attuali rettori e direttori delle Università e degli Istituti superiori e dei presidi e direttori delle relative Facoltà e Scuole e scioglimento delle Giunte per l'istruzione media.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;

Veduto l'art. 29 del R. decreto 6 maggio 1927, n. 1054;

Veduto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 963 (capo 1°);

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di disporre la cessazione dalla carica dei rettori e direttori degli Istituti di istruzione superiore e dei presidi e direttori delle relative Facoltà e Scuole nonchè dei componenti dei Consigli regionali scolastici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli attuali rettori e direttori delle Regie università, degli altri Regi istituti di istruzione superiore e di quelli di magistero e gli attuali presidi e direttori delle relative Facoltà e Scuole compresi quelli che, a norma di legge, dovrebbero decadere dall'ufficio dal 1° novembre 1930, resteranno in carica fino a tutto il 30 novembre 1930.

Dal 1° dicembre 1930 tutti cesseranno dall'ufficio e dalla stessa data sarà provveduto alla nomina, nei modi di legge, alle cariche suddette.

Art. 2.

A decorrere dal 1° dicembre 1930, sono sciolte le Giunte per la istruzione media.

Dalla stessa data sarà provveduto, nei modi di legge, alla ricostituzione di esse.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 302, *foglio* 50. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1786.

REGIO DECRETO 2 ottobre 1930, n. 1446.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Salvatore Borruso » presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma.

N. 1446. R. decreto 2 ottobre 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione « Salvatore Borruso » presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1930 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 1787.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1463.

Autorizzazione alla Fondazione « Antonio D'Amelio », in Roma, ad accettare una donazione.

N. 1463. R. decreto 30 ottobre 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Antonio D'Amelio », in Roma, viene autorizzata ad accettare una donazione disposta in suo favore ed è approvato il nuovo statuto della Fondazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1930 - *Anno IX*

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale delle imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª), sull'imposta di ricchezza mobile;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2870;

Vista la legge 15 dicembre 1927, n. 2319, che converte in legge il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1672, concernente il riordinamento della Commissione centrale per le imposte dirette;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. dott. Gaetano Rossi, consigliere presso la Corte di cassazione del Regno, è nominato membro della Commissione centrale delle imposte dirette, in sostituzione del gr. uff. dott. Giovanni Cigliana, dimissionario.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1930 - *Anno IX*
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 64.

(6417)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1930.

Determinazione del coefficiente per la valutazione del reddito dominicale dei terreni agli effetti della imposta complementare progressiva sul reddito dell'anno 1931.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062;

Decreta:

Articolo unico.

La valutazione del reddito dominicale dei terreni ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva sul reddito dell'anno 1931, si effettuerà moltiplicando per tre l'estimo censuario risultante dal catasto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(6426)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-29113.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mariano Dorcich fu Giovanni, nato a Fiume il 2 febbraio 1897 e residente a Trieste, via D. Rossetti n. 43, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dorini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mariano Dorcich è ridotto in « Dorini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Agnese Leban in Dorcich di Andrea, nata il 19 gennaio 1895, moglie;
2. Mario di Mariano, nato il 31 ottobre 1925, figlio;
3. Bruna di Mariano, nata il 7 settembre 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(5756)

N. 11419-17426.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Drasceg (Drasceck) fu Giuseppe, nato a Gorizia il 18 febbraio 1895 e residente a Trieste, via S. Lazzaro n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Daresi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Drasceg (Drasceck) è ridotto in « Daresi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Valeria Zoratto in Drasceg fu Giuseppe, nata il 20 ottobre 1899, moglie;
2. Gemma di Pietro, nata il 15 novembre 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(5757)

N. 11419-5882.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Ida Gregorich di Lodovico ved. Beseg, nata a Trieste il 23 aprile 1894 e residente a Trieste, via del Prato n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Gregori-Bessi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Ida Gregorich ved. Beseg sono ridotti in « Gregori-Bessi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Bianca fu Emilio, nata il 23 agosto 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(5758)

N. 11419-24309.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Ierneicic fu Giovanni, nato a Trieste il 21 giugno 1896 e residente a Trieste, via Media n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bortolotti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Ierneicic è ridotto in « Bortolotti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Anna Cociancich in Ierneicic fu Michele, nata il 13 febbraio 1896, moglie;
2. Marcello di Giuseppe, nato il 2 ottobre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(5759)

N. 11419-24310.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Iuretic fu Francesco, nato a Trieste il 4 dicembre 1888 e residente a Trieste, Scala Santa n. 173, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giuretti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Iuretic è ridotto in « Giuretti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Amelia Natlacen in Iuretic fu Martino, nata il 28 maggio 1892, moglie;
2. Berta di Rodolfo, nata il 15 agosto 1914, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5760)

N. 11419-1751.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Beatrice Marussig fu Francesco, nata a Trieste, Guardiella Scoglietto il 16 novembre 1887 e residente a Trieste, via dell'Istituto n. 32, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marusci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Beatrice Marussig è ridotto in Marusci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5761)

N. 11419-18884.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Federico Neumann fu Sigismondo, nato a Gruhisnapolje il 17 maggio 1878 e redente a Trieste, via Commerciale n. 34, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Normani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Federico Neumann è ridotto in « Normani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5764)

N. 11419-23178.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Gabriella Mraz ved. Suppancich di Giovanni, nata a Trieste il 31 dicembre 1881 e residente a Grignano n. 268, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Freddi-Spani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Gabriella Mraz ved. Suppancich sono ridotti in « Freddi-Spani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Lidia fu Vittorio, nata il 23 giugno 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5765)

N. 11419/916/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Anna Starz fu Giovanni ved. Daneu, nata a Trieste il 5 luglio 1846 e residente a Trieste, Contovello, 31, sono restituiti nella forma italiana di « Vecchiet-Danieli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 13 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5766)

N. 11419/900/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Caterina Regent fu Giovanni vedova Daneu, nata a Trieste il 25 giugno 1846 e residente a Trieste, Contovello n. 115, sono restituiti nella forma italiana di « Reggente-Danieli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 13 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5767)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 12 novembre 1930 è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 22 agosto 1930, n. 1315, riguardante l'autorizzazione della spesa di L. 40.000.000 pel proseguimento dei lavori della direttissima Firenze-Bologna.

(6451)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 15 novembre 1930 è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 8 agosto 1930, n. 1350, recante disposizioni per la riparazione di danni prodotti da alluvioni, piene e franamenti in varie Provincie del Regno.

(6452)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, con nota del 17 novembre 1930-IX, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1421, concernente la istituzione di una cattedra di trasmissioni e misure telegrafiche e telefoniche presso la Regia scuola di ingegneria di Roma.

(6453)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 241.

Media dei cambi e delle rendite
del 20 novembre 1930 - Anno IX

Francia	75.01	Oro	368.52
Svizzera	370.20	Belgrado	33.85
Londra	92.754	Budapest (Pengo)	3.345
Olanda	7.688	Albania (Franco oro)	366.50
Spagna	215.33	Norvegia	5.115
Belgio	2.664	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.553	Svezia	5.125
Vienna (Schillinge)	2.69	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.66	Danimarca	5.115
Romania	11.38	Rendita 3.50 %	69.225
Peso Argentino Oro	14.95	Rendita 3.50 % (1902)	65.30
Peso Argentino Carta	6.55	Rendita 3 % lordo	41.175
New York	19.099	Consolidato 5 %	82.175
Dollaro Canadese	19.11	Obblig. Venezie 3.50 %	77.60

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 47.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 109 — Data: 26 ottobre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Benedetto Del Prete per conto di Arcaro Antonio — Titoli del debito pubblico: nominativi 1, rendita L. 425, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 708 — Data: 10 maggio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Vannata Michele fu Lorenzo — Titoli del debito pubblico: nominativi 2, rendita L. 280, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1926.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 ottobre 1930 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6302)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco N. 19).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	521948	101.50	Pizzi Giuseppina, *Vittoria* e Nicolina fu Domenico, minori sotto la p. p. della madre Colaneri Luigia fu Giuseppe ved. Pizzi, domic. in Frosolone (Campobasso); con usuf. vital. alla suddetta Colaneri Luigia.	Pizzi Giuseppina, *Maria-Vittoria* e Nicolina fu Domenico, minori ecc., come contro e con usuf. vital. come contro.
Cons. 5 % »	399946 399948	195 — 795 —	Scolaro Salvatore, *Giuseppa* e Rosina fu Antonino, minori sotto la p. p. della madre Sineni Agata fu Giuseppe, ved. di Scolaro Antonino, dom. in Termini Imerese (Palermo); con usuf. vital. alla suddetta Sineni Agata.	Scolaro Salvatore, *Giuseppe* e Rosina fu Antonino, minori ecc., come contro e con usuf. vital. come contro.
»	447817	1,500 —	Pozzi Giuseppe-Osvaldo fu Agostino, dom. in Varano Borghi (Milano); con usuf. vital. a Brioschi *Teresa* fu Giovanni, ved. *Brioschi*, dom. in Varano Borghi (Milano).	Intestata come contro; con usuf. a Brioschi *Maria-Teresa* fu Giovanni, ved. di *Pozzi Agostino*, dom. come contro.
»	411316	2,615 —	Ferraris Emilio fu Angelo, dom. in Novara; con usuf. vital. a Passerini *Albertina* fu Filiberto, dom. in Mortara (Pavia).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Passerini *Maria-Teresa-Albertina* fu Filiberto, dom. come contro.
»	413317	2,755 —	Omodei Pierino di Emilio, dom. in Novara; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
3.50 %	420783	350 —	Passerini Cesare fu Filiberto, dom. in Mortara (Pavia), con usuf. vital. a Passerini *Albertina* fu Filiberto, dom. in Mortara (Pavia).	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
»	754706	175 —	Ferraris Emilio di Angelo, dom. in Novara; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	754707	175 —	Omodei Salè Ernesto fu Pietro, dom. in Forlì; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro, con usuf. come la precedente.
Cons. 5 %	499466	220 —	*Ciuffiello Antonio* fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Calabrese Filomena fu Giovanni, dom. in Castelluccio Valmaggiore (Foggia).	*Ciufiello Prospero-Antonio* fu Antonio, minore ecc. come contro.
» »	143873 143874	600 — 600 —	Civera Giuseppe / Civera Paolo } fu *Paolo*, dom. in Arignano (Torino).	Civera Giuseppe / Civera Paolo } fu *Carlo, minori sotto la tutela di Civera Giuseppe fu Bartolomeo*, dom. come contro.
»	31178	25 —	Iosuè Luigi di Michele, dom. in *Monacilioni (Campobasso)*.	Iosuè Luigi di Michele, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. in *Ancona*.
3.50 % »	728860 781490	52.50 38.50	Intestate come la precedente.	Intestate come la precedente.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buoni del Tesoro ordinari Serie B Id. D	3127 2879	Cap. 1,000 — » 5,000 —	*Nanfro* Biagio fu Domenico.	*Nanfaro* Biagio fu Domenico.
Cons. 5 %	356848	500 —	*Martin's Gardozo* Delfina di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. in San Carlos - Stato di S. Paolo (Brasile).	*Cardoso* Delfina di Giovanni, minore ecc. come contro.
»	356849	500 —	*Martin's Gardozo* Maria-Teresa ecc. come la precedente.	*Cardoso* Maria-Teresa ecc. come la precedente.
»	356850	500 —	*Martin's Gardozo* Edoardo-Urbano ecc. come la precedente.	*Cardoso* Edoardo-Urbano ecc. come la precedente.
»	303018	200 —	Mocata Carmela fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Salvo Giuseppa ved. Mocata, dom. a Trapani.	Mocata Carmela fu *Sebastiano*, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 novembre 1930 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6341)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco n 18).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	317689	150 —	Simonelli Rosa fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Grossi *Lina* fu Bernardo, ved. Simonelli, dom. in Arce (Caserta).	Simonelli Rosa fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Grossi *Lodovica* fu Bernardo, ved. ecc., come contro.
3,50 %	770040	150.50	Pompilio Francesco fu Federico, dom. in Secondigliano (Napoli); con usuf. vitalizio a Cardone *Cristina* fu Antonio, ved. Pompilio, ecc.	Intestata come contro; con usuf. vitalizio a Cardone *Maria-Cristina* fu Antonio, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	197893	170 —	Punta *Anna* fu Francesco, nubile, dom. in Milano.	Punta *Margherita-Anna-Teresa* fu Francesco, nubile, dom. in Milano.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 ottobre 1930 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6303)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.